

## **LEGGE DI STABILITA' 2015 - Articolo 1 commi da 26 a 34 – TFR in busta paga**

In via sperimentale viene prevista la possibilità per i lavoratori del settore privato di chiedere e ottenere dal datore di lavoro in busta paga dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 l'accredito del TFR maturando alle seguenti condizioni:

- Deve trattarsi di lavoratore del settore privato assunto da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro, oppure, per i lavoratori assunti dopo il 1/1/2015, nei termini stabiliti da uno specifico decreto che dovrà essere emanato;
- Sono esclusi da questa facoltà i lavoratori del settore pubblico, i lavoratori agricoli e i collaboratori domestici;
- La quota di TFR maturando è quella di cui all'art. 2120 c.c. cioè il 13,5% della retribuzione dovuta nell'anno al netto del contributo dello 0,50% dovuto dal datore al fondo di accantonamento previdenziale (c.d. FAP di cui all'art. 3 ultimo comma legge 297/1982);
- Anche i lavoratori che hanno destinato il TFR al fondo pensione possono chiedere la liquidazione in busta paga della quota maturanda;
- La quota di TFR liquidata in busta paga verrà assoggettata a **tassazione ordinaria** e non è imponibile a fini previdenziali;
- La scelta di avere il TFR in busta paga è **irrevocabile fino al 30 giugno 2018**;
- Il TFR in busta paga non si può ottenere se il datore di lavoro è sottoposto a procedura concorsuale o l'azienda è dichiarata in crisi ai sensi dell'art. 4 legge 297/1982.

Solo ai fini della verifica del reddito complessivo per il diritto al bonus degli 80 euro non si considerano le somme erogate come TFR in busta paga.

I datori di lavoro hanno due possibilità per l'attribuzione del TFR in busta paga:

1. optare per uno schema di accesso accredito tramite il sistema bancario, tale finanziamento è assistito da privilegio speciale (art. 46 d.lgs. 385/1993);
2. oppure erogare direttamente il TFR.

**Noi diamo un giudizio critico sul provvedimento, le critiche si concentrano sulla constatazione che da anni è stata compiuta la scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare per costruirsi un futuro previdenziale più solido, prevedendo anche agevolazioni fiscali; con il provvedimento adottato la quota di TFR erogata in busta paga **verrà tassata con l'imposizione ordinaria** e non con tassazione separata come avviene ora ovvero, per il TFR destinato al fondo pensione, con le diverse aliquote agevolate sulla prestazione finale.**

**Pertanto riteniamo comunque più conveniente lasciare il TFR nel fondo di previdenza complementare.**